



# **Comune di Pozzuolo Martesana**

**Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'  
Citta' Metropolitana di Milano**

**Ordinanza n. 5 del 02-07-2026**

## **ORDINANZA SINDACALE**

**ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE NELLE ACQUE CHE  
ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA,  
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 116, DI  
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, E DEL D.M. SALUTE DEL  
30/03/2010**

### **IL Sindaco**

**VISTO** il D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

**VISTO** il D.M. 30.03.2010 recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.lgs. 30.05.2008 n. 116 di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" ed alla prevenzione di incidenti o annegamenti;

**RICHIAMATA** la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026, riportante l'elenco delle acque di balneazione soggette a monitoraggio, del quale non fanno parte corsi d'acqua nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana e che richiama i Comuni al puntuale caricamento delle ordinanze sindacali di divieto di balneazione nell'apposita sezione del sito del Ministero della Salute;

**RICHIAMATA**, inoltre, la nota di ATS Milano Città Metropolitana, pervenuta in data 18/06/2026 prot. 5423, che segnala che nell'elenco delle acque di balneazioni presenti in Regione Lombardia comunicate da Regione Lombardia con la nota prot. n. G1.2026.0023219 del 22/05/2026 non sono presenti i Navigli, i canali, le cave e gli invasi artificiali che non sono corpi idrici superficiali destinabili alla balneazione né all'esercizio di attività sportive;

**PREMESSO** che sul territorio comunale sono presenti:

- il Torrente Trobbia, di competenza regionale;

---

Via Martiri della Liberazione, 11 - cap. 20060

C.F. 83504230158 P.IVA 03609520154

Pec: [comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it](mailto:comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it)

Sito: [www.comune.pozzuolomartesana.mi.it](http://www.comune.pozzuolomartesana.mi.it)

- La roggia Casati-Caldara e la roggia Tesorella, appartenenti al Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi;
- la roggia Trobbia, la roggia Casati-Caldara (ramo privato), la roggia Visconti, la roggia Ghiringhella, la roggia Castel Novate, la roggia Reverta, la roggia Pirogalla, la roggia Vassalla, la roggia Zerbona, la roggia Lattuata, il Fontanile Cereda, il Fontanile Sant’Erasmo, il Fontanile Cornice, il Fontanile Cornice II, il Fontanile dei Ratti, il Fontanile Cornicetto, il Fontanile Ravasi, il Fontanile San Francesco, il Fontanile Galanta, il Fontanile Galimberti, il Fontanile Sant’Erasmo, il Fontanile di Bisentrato, il Fontanile Fulvia, il Fontanile Cavetto e il Fontanile Nuovo, ricompresi nel Reticolo Idrico Minore;
- la ex cava di prestito TEEM, ora Oasi Naturalistica della Martesana, in località Cascina Galanta;
- la cava di Bisentrato (di proprietà del Gruppo Cave Rocca S.r.l.).

**CONSIDERATO** necessario, alla luce di quanto sopra ed allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza in maniera impropria i suddetti corpi e bacini idrici:

- emettere il provvedimento di divieto di balneazione per l’anno 2026;
- divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;

**VISTO** l’art. 5 del D.lgs. 30.05.2008 n. 116 dal quale risultano le competenze a carico dei Comuni interessati;

**VISTO** l’art. 6, comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all’art. 50, relativo alle competenze ed alle attribuzioni del Sindaco;

Considerato che l’obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica;

## **ORDINA**

### **IL DIVIETO DI BALNEAZIONE**

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati

**NEL TORRENTE TROBBIA, NELLE ROGGE CASATI-CALDARA, TESORELLA, TROBBIA, CASATI-CALDARA, VISCONTI, GHIRINGHELLA, CASTEL NOVATE, REVERTA, PIROGALLA, VASSALLA, ZERBONA E LATTUATA, NEI FONTANILI CEREDA, SANT’ERASMO, CORNICE, CORNICE II, DEI RATTI, CORNICETTO, RAVASI, SAN FRANCESCO, GALANTA, GALIMBERTI, SANT’ERASMO, DI BISENTRATE, FULVIA, CAVETTO E NUOVO, NEI TRATTI CHE SCORRONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA, NELLA EX CAVA DI PRESTITO TEEM, ORA OASI NATURALISTICA DELLA MARTESANA E NELLA CAVA DI BISENTRATA (DI PROPRIETA’ DEL GRUPPO CAVE ROCCA S.R.L.**

**AVVERTE CHE**

il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 16 della Legge 24.11.1984 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. n. 92 del 02.05.2008.

### **DEMANDA**

al Corpo di Polizia Locale e a tutte le altre Forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, di far osservare la presente Ordinanza.

### **DISPONE**

la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio del Comune di Pozzuolo Martesana e sul sito web del Comune.

### **DISPONE ALTRESI'**

la trasmissione della presente Ordinanza:

- alla Polizia Locale, protocollo interno;
- ad ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, PEC: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- al Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresti, PEC: [etvilloresti@pec.it](mailto:etvilloresti@pec.it);
- al Ministero della Salute, mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze/>;
- alla Prefettura di Milano per opportuna conoscenza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica o pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

**Il Sindaco**

**Sindaco ANGELO MARIA CATERINA**

**Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005**